

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CNA PRODUZIONE

DPCM 10 aprile_ Novità' e attività consentite

14 aprile 2020







Premessa

Le imprese della filiera della meccanica, dell'arredo e del legno, della nautica e della plastica sono #pronte per la fase 2# del post emergenza. Mentre, infatti, qualche piccolo dato confortante sull'emergenza Covid-19 comincia a farsi timidamente vedere da un punto di vista sanitario, non possiamo certo dire altrettanto dal punto di vista strettamente economico, con incertezza e prospettive future. Le aziende di CNA Produzione sono indubbiamente in sofferenza e confidano di poter ripartire il prima possibile non appena le condizioni sanitarie del Paese lo consentiranno.

Riaprire la nostra società e la nostra economia nel più breve tempo possibile deve, infatti, essere l'obbiettivo di tutti. E' necessario, però, impostare un percorso per rendere possibile la riapertura in tempi brevi ma in sicurezza per tutti lavoratori e imprenditori, creando, sia in Italia che in Europa, i presupposti per la ripresa della crescita economica. Le aziende di CNA Produzione sono disponibili a pianificare riaperture graduali e concordate, ma ritengono fondamentale che non venga vanificato il lavoro di tanti anni, favorendo irrimediabilmente concorrenti di altri Paesi che, a differenza di quanto accade in Italia, continuano a produrre.



DPCM 10 aprile Novità' e attività consentite

Il Governo ha adottato venerdì 10 aprile un nuovo DPCM (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf) che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo. Nello specifico, il provvedimento riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Per quanto riguarda le attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione già previste dai precedenti provvedimenti, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

- ➤ attività indicate nell'Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 (per le attività di CNA Produzione v. infra);
- ➤ attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti. Il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l'attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l'attività funzionale che può legittimamente proseguire sulla base della comunicazione senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione novità rispetto ai precedenti decreti , di sospendere l'attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario per le attività che hanno già provveduto alla relativa comunicazione effettuarne un'altra al Prefetto;
- ➤ attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell'attività, il nuovo DPCM prevede l'invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- ➤ le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica



- **per l'economia nazionale,** previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
- servizi di pubblica utilità ed essenziali, attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Grazie al confronto con il Governo ed in seguito ad alcune aperture a livello regionale, il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane. Pertanto, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

- 1. l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
- 2. la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture (novità rispetto ai precedenti decreti).

Si ricorda che in ogni caso, la comunicazione Prefetto dovrà essere fatta alla Prefettura competente per la provincia in cui è ubicata l'attività produttiva. La comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC (per maggiori informazioni circa gli indirizzari PEC http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm). Ogni Prefettura ha un proprio modulo specifico. Si ricorda che si tratta di una sola comunicazione, pertanto non è necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Troverete nei paragrafi successivi un format di comunicazione.

Il nuovo DPCM conferma:

- per tutte le attività non sospese, l'applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali (https://www.cna.it/wp-content/uploads/2020/03/Protocollo-sicurezza-14marzo.pdf);
- 2. la possibilità per le attività sospese di **proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile**;
- 3. il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.



Sulla base dell'impostazione sopra richiamata che, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, si possono ritenere confermate le risposte fornite dalla Task Force CNA in relazione a:

#Classificazione ATECO

✓ se l'elenco dei Codici ATECO consentiti contiene il principale sono comprese anche le sottocategorie

#Attività funzionale

- ✓ le imprese che svolgono un'attività funzionale per operare devono fare comunicazione al Prefetto presso cui è ubicata l'attività produttiva. Nella comunicazione devono indicare le imprese italiane per cui lavorano, il relativo codice ATECO e che svolgono una attività essenziale o una attività accessoria ad una attività essenziale. Si consiglia di specificare che il loro rapporto di filiera è consolidato e che l'impresa ha bisogno di reperire in poco tempo il servizio/prodotto per non inficiare lo svolgimento della sua attività essenziale. Si potrebbe, altresì, allegare il contratto e una specifica richiesta urgente di conferma della fornitura del prodotto/servizio da parte del committente.
- ✓ le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto e non possono operare anche per altri clienti

#Filiera estera

✓ le imprese le cui attività sono consentite perché presenti negli ATECO delle attività essenziali possono operare nei confronti dei clienti stranieri. Le imprese che svolgono un'attività funzionale possono operare nei confronti dei clienti stranieri. In tal caso nella comunicazione al Prefetto devono indicare l'attività svolta dall'impresa non italiana che la stessa attività è riconducibile in un codice ATECO delle imprese che svolgono attività essenziali o attività accessorie a quelle essenziali.



Vi ricordo che sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa sono raccolte tutte le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri suddivise per argomento (quelle di interesse delle imprese sono all'interno delle FAQ Attività produttive, professionali e servizi, Lavoro e Spostamenti).

E' opportuno sottolineare, infine, che il decreto prevede che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.



Le attività consentite delle imprese di CNA Produzione_ il settore LEGNO e SERRAMENTI

Il Decreto 10 aprile apporta minime integrazioni alla lista dei codici ATECO (per scaricare l'elenco aggiornato delle attività consentite clicca qui https://www.cna.it/wp-content/uploads/2020/04/Aggiornamento-Attivita-Essenziali-ATECO-Decreto-11-apriledef.xlsx).

Per quanto riguarda le imprese di CNA Produzione la principale modifica è relativa alla **filiera del legno.**

Tra i settori industriali che sono autorizzati alla riapertura a partire dal 14 aprile il nuovo DPCM prevede il codice ATECO 2 "Silvicoltura ed utilizzo aree forestali" e l'ATECO 16 "Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio". Purtroppo, restano esclusi i mobili, in relazione alla cui attività si auspica una celere riapertura in quanto settore strategico con forte vocazione all'export e riconosciuto come eccellenza del *Made in Italy* dal mercato internazionale.

Il decreto introduce nell'elenco anche i seguenti codici ATECO di interesse di CNA Produzione:

- Fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1);
- Fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1);
- Fabbricazione di computer (26.2);
- Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature, con alcune esclusioni specifiche (33), già previste dal DM 25 marzo.

Nello specifico, per quanto riguarda il Codice ATECO 16 le attività consentite sono:

- → 16.1 Taglio e piallatura del legno
- + 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
- ♦ 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
- ♦ 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
- → 16.23 Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

16.23.10	abbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	
16.23.20	abbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per	r
l'edilizia		



- → 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
- → 16.29 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai

La novità principale riguarda, pertanto, il settore dei serramentisti.

Sono produzioni autorizzate alla ripartenza il 14 aprile quelle di "Porte e finestre in legno escluse porte blindate" e di "Porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia" (già ammesse con il DPCM del 22 marzo in quanto presenti nel codice ATECO 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche). Resta esclusa la produzione di infissi in alluminio e in acciaio. Tale esclusione conferma l'inadeguatezza dei Codici ATECO a descrivere la complessità del nostro sistema industriale, già evidenziato dalla nostra associazione (https://www.cna.it/cna-al-governo-almeno-48-ore-per-fermare-in-modo-ordinato-attivita-non-essenziali/). Auspichiamo, pertanto, al riguardo un intervento correttivo che contempli nella riapertura tutto il comparto del settore serramenti.

Preme sottolineare che tra le attività ammesse, già dal DPCM 22 marzo, vi è anche l'installazione e la manutenzione di porte automatiche e girevoli e di cancelli e portoni automatici, presenti all'interno dell'ATECO 43.2 "Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni".

Per quanto riguarda la posa in opera di infissi e le attività di commercio dei serramenti in legno e pvc non rientranti tra le attività essenziali (ATECO 43.32 e 46.73.23), le cui produzioni sono consentite, si potrebbe ipotizzare di inviare la comunicazione al Prefetto ai fini della continuità della filiera dell'attività produttiva consentita.

In virtù delle misure restrittive ancora in essere e per non incorrere in sanzioni, consigliamo, fermo restando l'adozione dei protocolli di sicurezza necessari, la massima prudenza soprattutto nella gestione dei rapporti con la clientela.

Di seguito elenchiamo i comportamenti che andrebbero seguiti nel caso di attività che hanno carattere di necessità e urgenza presso privati:



- ✓ entrare nell'abitazione del cliente munito di mascherina, sovra scarpe monouso e guanti protettivi;
- ✓ mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dal cliente ed evitare qualsiasi contatto con il cliente stesso;
- ✓ fornire documentazione comprovante che non si hanno alterazioni febbrili (effettuando la misurazione prima della partenza dal magazzino);
- ✓ provvedere, a fine lavoro, alla pulitura con disinfettante delle superfici degli infissi montati.

Consigliamo, comunque, di farsi inviare dal cliente un documento che attesti la necessità e l'urgenza dell'intervento. Riteniamo che siano consentiti gli interventi relativi alle opere strategiche e a di favore di strutture sanitarie, sempre con la relativa comunicazione alle Prefetture.

Vi ricordiamo, infine, che prima di procedere con l'apertura dell'azienda è necessario predisporre e firmare il Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo le Parti Sociali (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/protocollo condiviso 20200314.pdf) e provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Al riguardo vi riportiamo il documento predisposto dalla Task Force CNA sulle misure di sanificazione scaricabile al seguente link https://www.cna.it/wp-content/uploads/2020/04/Sanificazione-1.pdf. Vi ricordiamo che non è necessario rivolgersi ad aziende esterne per effettuare la sanificazione dei locali ma è possibile procedere anche in autonomia.



Carta intestata azienda

[Luogo, data]
Illustrissimo
Prefetto di

Dott.
[nome e cognome]
[indirizzo]
A mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo.pec [siglaprovincia]@pec.interno.it

Oggetto: Comunicazione ex art. 2, comma 12, del D.P.C.M. 10 aprile 2020

Il sottoscritto [•], C.F. [•], residente in [•], via [•] n. [•], in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di [•], P.IVA [•], con sede in [•], via [•], n. [•], esercente l'attività di [•] – codice ATECO [•],

considerato che in forza dell'entrata in vigore del DPCM 10 aprile 2020:

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 al predetto decreto;
- per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per l'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- per le attività produttive sospese è, altresì, consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

☐ che a partire dalla data del [•], [indicazione dei dipendenti e/o dei terzi delegati]

COMUNICA

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
[a	accederà/accederanno] ai $$ locali di cui la sopra indicata impresa ha la titolarità, siti in [$ullet$],
al	l fine di:
	svolgere attività di vigilanza;
	svolgere attività conservative e di manutenzione;
□ ε	gestire i pagamenti;
	svolgere attività di pulizia e sanificazione;
□ cl	he a partire dalla data del $[ullet]$, la sopra indicata impresa procederà con la spedizione
V	erso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e
fc	orniture.

La scrivente impresa comunica, altresì, che eserciterà la sopra indicata attività d'impresa nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge tempo per tempo vigenti e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Cordiali saluti.

[Timbro e Firma]





